

Regolamento comunale per l'Imposta di Soggiorno

Testo originario

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Perugia, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali,

Testo modificato

Art. 1

Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista **dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446** per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del **Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed all'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito dalla Legge n. 96 del 21.06.2017.**

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Perugia, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione turistica e culturale della città e a sostegno delle strutture ricettive, per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali **e dei**

nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera, agriturismo) ubicata nel territorio del Comune di Perugia.

relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La destinazione del gettito avviene con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi in sede di bilancio di previsione. La Giunta comunale, in sede di rendiconto di gestione, adotta la deliberazione con la quale relaziona e rendiconta l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno, secondo i vincoli stabiliti in sede di bilancio preventivo.

2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Perugia, come definite dalla vigente legge regionale in materia. L'imposta è dovuta anche per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Perugia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati.

Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Perugia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati **o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei**

3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.

canoni o dei corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.

4. I gestori delle strutture ricettive, così come individuate al precedente art. 2, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo siti ubicati nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del TUEL, da un minimo di € 0,25 ad un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento, fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi.

2. La Giunta comunale, con deliberazione da adottare in sede di bilancio di previsione, destina i proventi dell'imposta di soggiorno come segue:

- Una quota non inferiore al 40% per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive, come individuate al precedente art. 2, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. L'imposta è dovuta per un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con

culturali della città, come definiti nell'Art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni culturali, di interesse turistico.

- Una quota non inferiore al 20% per interventi e servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica.
- Una quota non superiore al 30% per interventi di sostegno alle strutture ricettive attraverso contributi all'organizzazione degli eventi culturali, festival e manifestazioni di carattere nazionale e internazionale.
- Una quota non superiore al 10% per interventi di finanziamento di iniziative culturali di interesse turistico.

La Giunta comunale, in sede di rendiconto di gestione, adotta la deliberazione con la quale relaziona e rendiconta l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno secondo i vincoli di destinazione stabiliti in sede di bilancio preventivo.

3. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Umbria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

4. Il Comune di Perugia comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

3. Il Comune di Perugia comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive le misure dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

4. Le misure dell'imposta, stabilite ai sensi del comma 2, si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Perugia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia con le modalità indicate nel precedente articolo 6 comma 2, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro 15 (quindici) giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, **così come indicate all'art. 2**, corrispondono, al termine del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Perugia entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante la piattaforma di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive, così come individuate all'art. 2, ubicate nel Comune di Perugia, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

3. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la

esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

4. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Perugia del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'art. 5. Il gestore è tenuto altresì a conservare tutta la documentazione inerente al tributo.

4. I gestori sono tenuti ad inviare trimestralmente al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, apposita dichiarazione periodica, esclusivamente a mezzo dell'apposito portale telematico messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicati: il codice identificativo nazionale della struttura, il numero complessivo dei pernottamenti registrati presso la struttura, il numero totale dei pernottamenti soggetti ad imposta e il numero totale dei pernottamenti, il numero dei soggetti che hanno pernottato presso la struttura, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni richieste dal modello dichiarativo.

5. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la dichiarazione di cui al comma precedente andrà comunque trasmessa. Il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di eventuale chiusura.

6. I gestori sono tenuti a presentare esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, una dichiarazione cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo

le modalità stabilite dal con l'apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

7. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente.

8. Il gestore, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Perugia del conto giudiziale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Il conto deve essere presentato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento utilizzando il modello 21 di cui al DPR 194/1996. Sono fatte salve eventuali diverse indicazioni in merito della Corte dei conti.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 **e dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.**

4. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte, anche tramite l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi dei dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico dell'edilizia e delle attività produttive e di altri organi di controllo, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale di saturazione media della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato e dei dati forniti al Comune dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.

Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la

Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la

sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per il mancato versamento al Comune di Perugia delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'articolo 6 per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

sanzione amministrativa **prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.**

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Per l'omessa consegna della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell'art. 7, nonché della violazione dell'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli

adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Per le altre violazioni degli obblighi imposti dal presente regolamento al gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle **Corti di Giustizia Tributaria**, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Rendicontazione annuale

1. Il rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13 Rendicontazione annuale

Soppresso

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dello stesso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.